

**- CONTAGIO COVID-19 -**  
**INDICAZIONI PER LA TUTELA DEL LAVORATORE**  
**"FRAGILE"**

**COVID-19: GESTIONE DEL LAVORATORE "FRAGILE"**

LA PRESENTE ISTRUZIONE OPERATIVA È ELABORATA PER DARE ATTUAZIONE ALLE NORMATIVE INTRODOTTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, CHE IN PARTICOLARE PREVEDONO LE SEGUENTI MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RIPORTATE DI SEGUITO

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

.DPCM 8 MARZO 2020 (ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L.23.02.2020/N.6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 ART.3 COM.1 LETTERA B RIPORTA:

"È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE O CON MULTIMORBILITÀ OVVERO CON STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA DI EVITARE DI USCIRE DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITÀ E DI EVITARE COMUNQUE LUOGHI AFFOLLATI NEI QUALI NON SIA POSSIBILE MANTENERE UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO".

.IL PROTOCOLLO - SIGLATO IL 14.03.2020 SU INVITO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA, DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DEL MINISTRO DELLA SALUTE E LE PARTI SOCIALI - DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CHE, TRA L'ALTRO, RIPORTA CHE L'AZIENDA PROVEDE ALLA TUTELA DEI LAVORATORI CON SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ E PATOLOGIE ATTUALI O PREGRESSE CHE, NEL RISPETTO DELLA PRIVACY LE SONO SEGNALATI.

.DECRETO-LEGGE-N.18 "CURA ITALIA" 17.03.2020/N.18. MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

.PROTOCOLLO CONDIVISO - 24 APRILE 2020 - DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.

.DPCM.26.04.2020 ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL D.L.23.02.2020/N.6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID19, APPLICABILI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE ALL'ART.3 LETT.B:  
"È FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE O

3) **ELENCO PURAMENTE INDICATIVO**, INDICANTI LE PATOLOGIE CRONICHE E LE CONDIZIONI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA CHE

2) NEI CASI IN CUI IL MMG NON PRESCRIVA (O NON POSSA PRESCRIVERE) IL PERIODO DI MALATTIA, IL LAVORATORE PUÒ CONTATTARE IL MEDICO COMPETENTE INFORMANDOLO DELLA SITUAZIONE ED INVIANDO LA DOCUMENTAZIONE CLINICA (CERTIFICAZIONI EMESSE DAL MEDICO CURANTE E/O DALLO SPECIALISTA DI RIFERIMENTO) COMPROVANTE LA SUA **CONDIZIONE ALTO STATO ATTUALE**, CONFERENDO IN TAL MODO IL CONSENSO ALLE AZIONI SUCCESSIVE CHE IL MEDICO COMPETENTE DOVRÀ METTERE IN ATTO PER LA TUTELA DELLA SUA SALUTE;

1) RIVOLGERSI AL MEDICO DI MEDICINA GENERALE (MMG) CHE, A SUA TUTELA, POTRÀ GIUSTIFICARE IL PERIODO DI "ISOLAMENTO" (PRESCRIVERE MALATTIA CON CODICE INPS V.07.0 "NECESSITÀ DI ISOLAMENTO E ALTRE MISURE PROFILATTICHE").

LA PROCEDURA COINVOLGE IL MEDICO COMPETENTE, ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E SSN, PER CUI IL LAVORATORE CHE RITENGA DI RIENTRARE TRA LE CATEGORIE "AFFETTE DA PATOLOGIE CRONICHE O CON MULTIMORBILITÀ OVERTO CON STATI DI IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA" POTRÀ:

È EVIDENTE INDIVIDUARE UNA LINEA DI COMPORTAMENTO COMUNE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE DEL LAVORATORE E DELL'AZIENDA CON IL MEDICO COMPETENTE, AL FINE DI METTERE IN ATTO POSSIBILI AZIONI DI TUTELA PER PREVENIRE IL CONTAGIO SOPRATTUTTO PER I LAVORATORI APPARTENENTI A TALE FASCIA DI POPOLAZIONE PIÙ VULNERABILE.

LA "FRAGILITÀ DI UN LAVORATORE" È IN GENERE DOVUTA A SITUAZIONI CLINICHE NON CORRELABILI ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE E DI CUI NON SEMPRE IL MEDICO COMPETENTE È A CONOSCENZA, O PERCHÉ IL LAVORATORE NON LE HA RIFERITE IN OCCASIONE DELLA VISTA PREVENTIVA, O PERCHÉ EMERSE TRA UNA VISITA PERIODICA E LA SUCCESSIVA SENZA CHE IL LAVORATORE NE ABBA MESSO AL CORRENTE IL SANITARIO, O PERCHÉ IL MEDICO COMPETENTE, NOMINATO IN EPOCA SUCCESSIVA ALLA PIÙ RECENTE E VALIDA SOVRIGLIANZA SANITARIA, NON HA ANCORA EFFETTUATO LE VISITE MEDICHE.

### INDICAZIONI OPERATIVE

GLI ENTI E LE AZIENDE SONO TENUTE AD ADOTTARE TUTTE LE MISURE NECESSARIE A CONTENERE IL RISCHIO DI CONTAGIO, IN PARTICOLARE EVITANDO SITUAZIONI DI AFFOLLAMENTO IN REPARTI PRODUTTIVI, UFFICI E SPAZI COMUNI E CONSENTENDO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE PREVISTA, EVENTUALMENTE RIMODULANDO IL CICLO PRODUTTIVO, SI INVITA LA DIREZIONE AZIENDALE AD INFORMARE TUTTI I LAVORATORI CHE, QUANTO SI CONSIDERINO IN SITUAZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITÀ (IPERSUSCETTIBILITÀ), SI DEVONO RENDERE PARTE ATTIVA NEL SEGNALARE TALE CONDIZIONE IN PRIMO LUOGO AI RISPETTIVI MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG), CHE POTRANNO APPRONTARE CERTIFICATI MEDICI E ASSEGNARE SPECIFICI CODICI DIAGNOSTICI NELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA (OVE CONSENTITO IN ALCUNE REGIONI), GIUSTIFICANDO IL PERIODO DI "ISOLAMENTO".

DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITÀ".

POSSONO CONFIGURARE UNA CONDIZIONE DI MAGGIORE SENSIBILITÀ AL CONTAGIO:

- CONDIZIONI DI IMMUNODEPRESSIONE E/O IMMUNODEFICIENZA PRIMARIE (MALATTIE CONGENITE EREDITARIE) O SECONDARIE A ALTRE PATOLOGIE (TUMORI MALIGNI, IN PARTICOLARE LEUCEMIE E LINFOMI, APLASIE MIDOLLARI, INFEZIONE DA HIV (AIDS) O A TERAPIE (CORTISONICI, CHEMIOTERAPICI, ALTRI IMMUNOSOPPRESSORI NELLE MALATTIE AUTOIMMUNI);
- PATOLOGIE ONCOLOGICHE (TUMORI MALIGNI);
- PATOLOGIE CARDIACHE (ISCHEMICHE TIPO INFARTO, ANGINA E ALTRE CORONAROPATIE, IPERTENSIONE ARTERIOSA GRAVE E SCOMPENSATA, INSUFFICIENZA CARDIACA, GRAVI ARITMIE, PORTATORI DI DISPOSITIVI MEDICI TIPO PACEMAKER E DEFIBRILLATORE);
- PATOLOGIE BRONCOPOLMONARI CRONICHE (BRONCOPNEUMOPATIE CRONICHE OSTRUTTIVE, ASMA BRONCHIALE GRAVE, CUORE POLMONARE CRONICO, ENFISEMA POLMONARE, BRONCHIETTASIE, FIBROSI POLMONARI, SARCOIDOSI, EMBOLIA POLMONARE);
- DIABETE MELLITO INSULINO DIPENDENTE, SPECIE SE SCOMPENSATO;
- OBESITÀ (BMI>35);
- INSUFFICIENZA RENALE CRONICA;
- INSUFFICIENZA SURRENALE CRONICA;
- MALATTIE DEGLI ORGANI EMOPOIETICI ED EMOGLOBINOPATIE (APLASIE MIDOLLARI, GRAVI ANEMIE);
- MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE E SINDROMI DA MALASSORBIMENTO INTESTINALI;
- REUMOPATIE SISTEMICHE (ARTRITE REUMATOIDE, LUPUS ERITEMATOSUS SISTEMICUS, COLLAGENOPATIE E CONNETTIVITI SISTEMICHE CRONICHE);
- PATOLOGIE PER LE QUALI SONO PROGRAMMATI IMPORTANTI INTERVENTI CHIRURGICI;
- EPATOPATIE CRONICHE GRAVI (CIRROSI EPATICA E SIMILI).

.PARTICOLARE VALUTAZIONE ANDRÀ POSTA ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ANZIANI ED A SITUAZIONI DI MULTIMORBILITÀ.

.VERIFICARE IN MODO CAUTELATIVO LE DONNE IN GRAVIDANZA (LAVORO AGILE O VALUTAZIONE SPECIFICA DOVE CIÒ NON FOSSE POSSIBILE).

4) **IL MEDICO COMPETENTE, VERIFICATA LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL LAVORATORE (CERTIFICATO DEL MMG O CERTIFICATI E REFERTI CLINICO-SPECIALISTICI) E LA CONGRUENZA CON QUANTO PREVISTO DALLE INDICAZIONI NORMATIVE VIGENTI, COMUNICA AL DATORE DI LAVORO, LIMITANDOSI ALLE INFORMAZIONI STRETTAMENTE NECESSARIE NEL RISPETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI, LA RICHIESTA DI ADOTTARE NEI CONFRONTI DI TALE LAVORATORE LE DIRETTIVE PIÙ IDONEE AL FINE DI OTTEMPERARE ALLE RACCOMANDAZIONI DISPOSTE DALL'ART.3 E DALLE MISURE IGIENICO-SANITARIE DI CUI ALL'ALLEGATO.1 DEL DPCM.8/3/20.**  
..TENUTO CONTO DELLA PECULIARITÀ DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE, IL DATORE DI LAVORO POTRÀ APPLICARE MISURE PIÙ INCISIVE COSÌ COME PREVISTE AL DPCM 11 MARZO 2020 E PER TUTELARE LA SALUTE DEL LAVORATORE FRAGILE ATTRAVERSO:

- **L'UTILIZZO DI MODALITÀ DI LAVORO AGILE (PER LE ATTIVITÀ CHE**

POSSONO ESSERE SVOLTE AL PROPRIO DOMICILIO O IN MODALITÀ A DISTANZA).

- **L'INCENTIVO DI FERIE E CONGEDI RETRIBUITI** (NONCHÉ ALTRI STRUMENTI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA).
- **LA SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DEI REPARTI AZIENDALI** NON INDISPENSABILI ALLA PRODUZIONE.
- **LA LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO E/O ALL'ESTERNO DEL SITO LAVORATIVO.**
- **LA FORNITURA DI ADEGUATI DPI.**
- **IL CONTINGENTARE L'ACCESSO AGLI SPAZI COMUNI.**

.PER I LAVORATORI GIÀ RICONOSCIUTI DALLE COMPETENTI COMMISSIONI MEDICO-LEGALI PORTATORI DI HANDICAP O HANDICAP GRAVE L. 104/92, SI RAMMENTA CHE AI SENSI DELL'ART.26 DEL DL N.18\_17/3/2020:

"FINO AL 30 APRILE AI LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI IN POSSESSO DEL RICONOSCIMENTO DI DISABILITÀ CON CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ AI SENSI DELL'ART.3 COM.3 DELLA L.5.02.1992/N.104 NONCHÉ AI LAVORATORI IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE RILASCIATA DAI COMPETENTI ORGANI MEDICO LEGALI, ATTESTANTE UNA CONDIZIONE DI RISCHIO DERIVANTE DA IMMUNODEPRESSIONE O DA ESITI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE O DALLO SVOLGIMENTO DI RELATIVE TERAPIE SALVAVITA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 1, DELLA MEDESIMA LEGGE N.104 DEL 1992, IL PERIODO DI ASSENZA DAL SERVIZIO PRESCRITTO DALLE COMPETENTI AUTORITÀ SANITARIE, È EQUIPARATO AL RICOVERO OSPEDALIERO DI CUI ALL'ART.19\_C.1, DEL D.LEGGE 2 MARZO 2020 N.9."

LE PERSONE CHE RITENGANO DI APPARTENERE  
AD UNA DELLE CATEGORIE SUDETTE  
SONO PREGATE DI RIFERIRSI ALL'UFFICIO DI COMPETENZA DELL'ENTE  
CHE  
COMUNICHERÀ L'INDIRIZZO MAIL DEL MEDICO COMPENTE A CUI INVIARE LA  
DOCUMENTAZIONE.

**PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI  
QUESTO DUCUMENTO  
VIENE TRASMESSO A CIASCUN DIPENDENTE.**

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DIAGRAMMA GESTIONE "FRAGILI".

DIAGRAMMA GESTIONE "FRAGILI".

---

